

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 643**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2001**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sul fenomeno dell’immigrazione clandestina

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'immigrazione clandestina è un fenomeno ormai assai consistente, tale da preoccupare per gli aspetti sia di carattere sociale, che relativi alla sicurezza dei cittadini. Accanto a questo c'è il problema di coloro che riescono ad aggirare le leggi vigenti soggiornando regolarmente pur non svolgendo lavori regolari o addirittura dedicandosi ad attività illecite.

Esiste certamente una pressante richiesta di manodopera che viene sia dalle imprese (lavori che normalmente vengono rifiutati dagli italiani), che dalle famiglie (collaborazione domestica e assistenza agli anziani).

Regolamentare in modo serio e senza paure l'immigrazione può rispondere alle esigenze sia della nostra economia, che della nostra società.

Oggi è molto difficile, per chi sia onesto, invitare un cittadino straniero non comunitario per motivi di lavoro. Molto difficile, è anche fare avere un visto per turismo a un cittadino di cui si conosca la buona fede.

Questo perchè nelle pieghe delle leggi attuali e nelle normative di applicazione delle stesse si inseriscono tanti delinquenti, anche italiani, che danno riparo a immigrati disonesti.

Tanti sono, invece, gli stranieri onesti che vorremmo avere in Italia.

Per intendersi, vi sono tanti casi di denunce per falsi matrimoni o matrimoni di comodo tra cittadine straniere e anziani o handicappati italiani al solo scopo di ottenere la cittadinanza italiana e di prostituirsi in libertà.

Ci sono poi le organizzazioni che si occupano sia dell'ingresso clandestino che delle collaborazioni, sia nel mercato del lavoro nero, che nel crimine organizzato.

A molti di questi immigrati è tolta ogni dignità di uomini; essi vivono in luoghi, denominati «dormitori», spesso privi anche delle più elementari norme igieniche, di solito in centri storici fatiscenti od in zone industriali abbandonate. Molti sono i bambini coinvolti nei traffici. A tale riguardo sarebbe nostro preciso dovere applicare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Esiste ancora un problema colossale legato alla prostituzione in strada. Nonostante gli sforzi delle Forze dell'ordine il fenomeno persiste ed è difficile da debellare: segno evidente di una normativa insufficiente e lacunosa. Ci riferiamo sia al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (e relative norme di applicazione), che alla cosiddetta «legge Merlin» (legge 20 febbraio 1958, n. 75).

Altro tipo di prostituzione, non meno diffuso, è quello che si svolge in locali tipo «*american bar*», non dotati di autorizzazione di tipo C (intrattenimento e arte varia, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) e dove cittadine straniere intrattengono i clienti in improvvisati «*sèparè*».

In locali regolari, invece, svolgono poi attività di «*entraineuse*» cittadine provenienti dai Paesi dell'est, con regolare permesso di soggiorno rilasciato per svolgere l'attività di ballerine.

Non va trascurato il problema della mano d'opera straniera a basso costo. A tale riguardo, ricordiamo che la legge 6 dicembre

1993, n. 499, si era prefissa il compito di regolare e di identificare l'appalto illecito di mano d'opera anche in riferimento a lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari. Tale legge, tuttavia, è stata per gran parte disattesa.

Quanto sopra esposto, oltre che violazioni al codice penale, causa oltretutto una vistosa evasione fiscale, molto difficile da combattere, in quanto i soggetti che la pongono in atto soggiornano in modo illegittimo in Italia e senza una fissa dimora e sono, quindi, praticamente irreperibili ed essendo dediti a traffici illeciti sono, di conseguenza, non tassabili. Un esempio per tutti è il commercio ambulante abusivo (vendita senza autorizzazione, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). Questa infrazione impone il sequestro della merce ed una sanzione a partire da lire un milione, praticamente impossibile da pagare per qualsiasi cittadino extracomunitario, anche in rapporto al valore della merce sequestrata. Inoltre non bisogna trascurare che questa merce viene in un secondo tempo confiscata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) ed inviata al macero con tutte le spese che ne conseguono e senza possibilità di recupero alcuno.

Quanto all'evasione fiscale, non bisogna trascurare che lo sfruttamento dei cittadini extracomunitari, in riferimento al lavoro effettuato «in nero», cioè senza il pagamento dei contributi previdenziali, viene procacciato, senza ombra di dubbio, da cittadini italiani che, in pieno accordo con le aziende che ne fanno richiesta, assoldano gli immigrati clandestini pagandoli poche lire e vessandoli, in considerazione del fatto che sono privi del regolare permesso di sog-

giorno. Tale situazione comporta una totale evasione contributiva.

Sottopagati e quasi sempre senza contributi sono anche coloro che danno assistenza agli anziani o lavorano come collaboratori domestici.

Anche tra i lavoratori regolarmente in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro si registra oltre il 60 per cento di evasioni contributive all'INPS.

C'è quindi il problema delle quote, che spesso non coincidono con le richieste, anche per i problemi su esposti.

Per i motivi sopra elencati, anche allo scopo di estendere accertamenti su eventuali coinvolgimenti di organizzazioni criminali radicate nel nostro Paese (non si può non pensare a massicce responsabilità di nostri connazionali), è necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi approfonditamente sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, sugli interessi economici, sullo sfruttamento e sugli altri aspetti relativi del fenomeno, al fine di consentire la redazione di uno o più progetti di legge in materia, che regolino gli ingressi mediante precisi criteri, determinino le ipotesi di espulsione, stabiliscano criteri certi per un regolare inserimento nel mondo del lavoro con sanzioni certe ed esemplari per chi non versi i contributi agli stranieri, stabiliscano le pene adeguate in relazione alle prevenzioni ed alla repressione dei reati che derivano dai fenomeni individuati.

La volontà deve essere quindi quella di regolare il fenomeno nell'interesse dei cittadini italiani, di tutti gli immigrati onesti che qui già risiedono e di quelli ancora all'estero che trovano enormi difficoltà ad entrare pur essendo armati solo delle migliori intenzioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina, di seguito denominata «Commissione».

### Art. 2.

#### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo tale da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari esistenti.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.

### Art. 3.

#### *(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione, con riferimento ai diversi campi di indagine attinenti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, ha il compito di:

a) svolgere indagini atte a comprendere il fenomeno dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari nel territorio italiano;

b) individuare le differenze tra casi singoli e fenomeni d'immigrazione di massa;

c) svolgere indagini per scoprire l'esistenza di eventuali circuiti e di un eventuale ruolo svolto dalla criminalità organizzata,

con particolare riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

*d)* individuare le connessioni tra le attività illecite, riferite al reato di prostituzione, ed altre attività economiche;

*e)* accertare e valutare l'intensità del fenomeno, evidenziando il rapporto che esiste nelle diverse aree geografiche;

*f)* studiare le soluzioni migliori per garantire la regolarità retributiva e contributiva agli stranieri;

*g)* proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato;

*h)* elaborare una o più proposte di legge di modifica della disciplina vigente in materia di immigrazione, diritto d'asilo, cittadinanza italiana da sottoporre all'esame del Parlamento.

2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ogni volta che lo ritenga opportuno e almeno ogni tre mesi, nonchè al termine dei propri lavori.

#### Art. 4.

##### *(Testimonianze)*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato o d'ufficio si applicano le norme in vigenti.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

## Art. 5.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie od inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

## Art. 6.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto od informazione, di atti o documenti dei quali sia vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

## Art. 7.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinate da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

## Art. 8.

*(Durata della Commissione)*

1. La Commissione conclude i propri lavori al termine della XIV legislatura.

## Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

